



LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

INSERTO AL N. 14 DEL 10-16 APRILE 2014

GESTIONE DEI RIFIUTI IN AGRICOLTURA



La classificazione dei rifiuti è condizione necessaria per una corretta gestione a carico del produttore o detentore. **I rifiuti sono classificati, secondo la provenienza, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo la pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.**

Al rifiuto deve essere attribuito dal produttore o detentore il corretto codice all'inter-

no del Catalogo europeo dei rifiuti (CER). I rifiuti nel Catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di cifre: le prime due cifre individuano le attività generatrici del rifiuto, la seconda coppia individua i sottoprocessi relativi all'attività generatrice (ad esempio il codice 02.01 corrisponde a rifiuti prodotti da agri-

Presentazione

Dopo quindici anni di esperienza nel coordinamento della gestione dei rifiuti della attività agricola in provincia di Reggio Emilia e dell'esperienza di altre realtà italiane, in occasione dei 50 anni di attività del Consorzio fitosanitario, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole viene proposta una «Guida pratica» sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività agricola.

Si tratta di un documento divulgativo, **redatto da Rosalba Martino** (Settore ambiente e agricoltura - Provincia di Ferrara) e **Anselmo Montermini** (Consorzi fitosanitari di Reggio Emilia e di Modena), rivolto agli operatori del settore, che ha lo scopo di esemplificare i principali aspetti legati alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività agricola.

Quanto riportato, dunque, non «è legge» ma un buon promemoria sulla gestione dei rifiuti agricoli, anche perché, in materia di rifiuti, la norma è molto attiva e soggetta a continui cambiamenti, aggiornamenti, revisioni, abrogazioni e chi più ne ha più ne metta!

COS'È UN RIFIUTO?

Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il soggetto si disfi o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsene. Qualsiasi oggetto/sostanza di cui un soggetto si sia disfatto, o sia obbligato a disfarsi per legge o che detiene e ritenga che abbia esaurito la sua funzione e quindi intenda liberarsene, diventa per la legge un rifiuto.

Non è un rifiuto qualsiasi oggetto/sostanza che abbia ancora un utilizzo e che non abbia ancora terminato la sua funzione, a meno che il soggetto sia obbligato a disfarsene per legge o intenda comunque disfarsene.

Non è considerato rifiuto il **sottoprodotto** inteso come quell'oggetto/sostanza che possa ancora

soddisfare un bisogno anche in un diverso processo produttivo purché avvenga con utilizzo legale e diretto senza portare a impatti negativi complessivi sull'ambiente e sulla salute. I requisiti del sottoprodotto sono indicati nell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006.

Sono **esclusi dal campo di applicazione** della normativa dei rifiuti gli scarti agricoli, naturali non pericolosi, quali ad esempio i residui colturali (stoppie, ramaglie, sarmenti, foglie, ecc.) avviati alla produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente e non mettano in pericolo la salute umana e i reflui zootecnici se avviati all'utilizzo agronomico.

coltura), le ultime due cifre i rifiuti generati (02.01.04 rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi).

I rifiuti pericolosi nell'elenco CER sono indicati con un asterisco (*).

Alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose fin dall'origine. Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare, ossia un codice senza asterisco, che indica il rifiuto non pericoloso, e un codice con asterisco, per il rifiuto pericoloso.

La classificazione dei rifiuti e la relativa attribuzione del CER ricade nella sfera di responsabilità del produttore o detentore.

L'attribuzione sbagliata del codice CER può determinare l'applicazione di sanzioni penali nel caso di rifiuti pericolosi identificati come non pericolosi, in assenza di analisi di laboratorio ovvero in presenza di un certificato di analisi contraffatto.

I RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti agricoli sono di norma «rifiuti speciali». Dalle usuali pratiche agricole si originano rifiuti che possono essere non pericolosi (RNP) e pericolosi (RP), le cui attività si possono in generale ricondurre a:

- pratiche di concimazione, trattamenti fitosanitari, utilizzo di mezzi meccanici;

- attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali;
- manutenzione delle macchine agricole;
- altre attività tra cui riparazioni «fai da te».

Gli scarti derivanti dalle normali pratiche agricole sono rifiuti speciali, da ricercare di norma nel capitolo 02 alla voce 02.01 «rifiuti: prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca».

In caso di problemi nell'attribuzione del codice CER è consigliabile rivolgersi agli operatori del settore (organizzazioni professionali, aziende pubbliche e private che gestiscono rifiuti).

BUONE PRATICHE PER GESTIRE I RIFIUTI

IMBALLAGGI IN GENERE (esclusi i contenitori vuoti bonificati)

Per facilitare il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio (cartoni, contenitori in plastica, bottiglie in vetro, barattoli, lattine, pallet, ecc.) si devono osservare alcune semplici regole:

- raccogliarli separatamente dai contenitori di agrofarmaci;
- differenziare per tipologie omogenee;
- ridurne il volume per evitare che occupino troppo spazio.

TABELLA 1 - Principali rifiuti derivanti dalle attività agricole

Tipologia di rifiuto	CER
Concimazione, trattamenti fitosanitari, utilizzo mezzi meccanici	
Contenitori contaminati di prodotti agrochimici (sostanze fitosanitarie, biocidi, certi concimi)	15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Contenitori di imballaggi bonificati da prodotti agrochimici	15.01.02 imballaggi in plastica
	15.01.06 imballaggi in materiali misti
Fitofarmaci non più utilizzati o scaduti	02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Residui di prodotti agrochimici	02.01.09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02.01.08
Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
Filtri usati di atomizzatori	
Teli di pacciamatura, coperture e manichette	02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Reti, recinzioni, reggette	02.01.10 rifiuti metallici
Attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	
Oggetti contaminati da materiale animale	18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
	18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
	18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05*
Manutenzione macchine agricole	
Oli esausti	13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati;
	13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati;
	13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici;
	13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili;
	13.01.13* altri oli per circuiti idraulici;

Gli imballaggi possono essere stoccati con modalità sfuse o contenitori dedicati allo scopo (sacchi, cassonetti, bidoni, ecc.).

Lo stoccaggio all'aperto deve essere effettuato in maniera accurata, adottando tutte le azioni per proteggere i rifiuti stessi dagli agenti atmosferici.

CONTENITORI DI AGROFARMACI

I contenitori di agrofarmaci sono rifiuti di imballaggio classificati alla voce 15 «Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)».

Quando contenga sostanze pericolose, tale rifiuto è considerato un rifiuto speciale pericoloso, da classificare con il codice CER 15.01.10* «imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze».

Nel caso di contenitori con la presenza di prodotto scaduto o inutilizzato (nel caso in cui è stata revocata la registrazione o comunque fuori commercio) deve essere considerato un rifiuto speciale pericoloso (CER 02.01.08*), ovvero non pericoloso (CER 02.01.07), come da classificazione riportata in etichettata.

In presenza di analisi chimica effettuata da un laboratorio accreditato, o laddove sia sta-

segue TABELLA 1 - Principali rifiuti derivanti dalle attività agricole

Tipologia di rifiuto	CER
Oli esausti	13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
	13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
	13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
	13.02.07* olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
	13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Batterie esauste	16.06.01* batterie al piombo
Filtri dell'olio	16.01.07* filtri dell'olio
Pneumatici fuori uso	16.01.03 pneumatici fuori uso
Altre attività (piccole riparazioni fai da te, ecc.)	
Rifiuti di imballaggio in genere	15.01.01 imballaggi in carta-cartone
	15.01.02 imballaggi in plastica
	15.01.03 imballaggi in legno
	15.01.04 imballaggi metallici
	15.01.05 imballaggi in materiali compositi
	15.01.07 imballaggi in vetro
	15.01.06 imballaggi in materiali misti
Rifiuti metallici da attività di demolizione	17.04.05 ferro e acciaio
Rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dalle attività «fai da te»	17.01.07 miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
	17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
Rifiuti contenenti amianto	17.06.05* rifiuti contenenti amianto
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
	20.01.21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

L'asterisco identifica i rifiuti pericolosi.
 In rosso = rifiuti pericolosi; in verde = rifiuti non pericolosi; in blu = rifiuti pericolosi o non pericolosi a seconda dei casi.

ta effettuata una bonifica nel rispetto delle indicazioni fornite dagli enti competenti e la concentrazione di inquinanti sia stata riportata al di sotto dei limiti stabili dalla legge per le sostanze pericolose (tossici, nocivi, cancerogeni, ecc.), i contenitori possono essere classificati come rifiuti non pericolosi (CER 15.01.02 o CER 15.01.06).

Il livello della concentrazione totale per la classificazione ai fini della pericolosità dei rifiuti (dlgs 152/2006, modificato da dlgs 205/2010, all. D) è il seguente:

- molto tossiche e cancerogene $\geq 0,1\%$
- tossiche $\geq 3\%$
- nocive $\geq 25\%$.



Rifiuti di imballaggi misti raggruppati in maniera non corretta

CONSIGLI UTILI

Dopo lo svuotamento totale del prodotto, il contenitore deve essere sottoposto ad almeno un triplo lavaggio secondo le procedure di seguito riportate:

- indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale e svuotare completamente il contenuto della confezione nel serbatoio dell'irroratrice;
- riempire la confezione con acqua fino a un quarto della sua capienza;
- chiudere e agitare vigorosamente per alcuni secondi;
- versare l'acqua nel serbatoio dell'irroratrice;
- ripetere altre due volte il lavaggio dei contenitori (ultimi 4 punti).

L'ottimizzazione dell'utilizzo del prodotto mediante il lavaggio con acqua pulita delle confezioni di agrofarmaci, versandola sempre nel serbatoio dell'irroratrice, costituisce una buona pratica agricola con benefici in termini economici (in una confezione non lavata può rimanere fino al 5% di prodotto), **di efficacia** (il lavaggio consente il pieno utilizzo del prodotto e un guadagno in termini di efficacia dello stesso), **sicurezza** (in una confezione ben lavata non rimangono residui, evitando così il rischio di intossicazioni e altri incidenti) e **di protezione ambientale** (una confezione lavata tre volte non contamina l'ambiente).

CONSIGLI UTILI

Per facilitare il trasporto e il riciclaggio dei materiali in plastica l'impresa deve adottare le operazioni di seguito riportate:

- i materiali plastici devono essere tenuti separati in funzione della tipologica (PE, PVC, ecc.);
- il telo agricolo deve essere raccolto in condizioni di clima asciutto, pulito da altri materiali, quali sacchi, contenitori, corde, rami, terra;
- i teli di pacciamatura devono essere avvolti per occupare meno spazio.

Non riutilizzate mai le confezioni vuote di agrofarmaci, poiché potrebbero esservi rimasti residui di prodotto. Prima di buttare il contenitore praticate un foro sul fondo in modo che non possa essere riutilizzato per nessuno scopo.

Non disperdere le confezioni vuote nell'ambiente, interrarli o bruciarli. Tali comportamenti costituiscono ipotesi di reato.

È necessario essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in agricoltura (agrofarmaci e concimi, nel caso di preparati pericolosi) per identificare le caratteristiche di pericolo del prodotto ai fini del corretto smaltimento.

È prassi che negli accordi di programma, promossi dalla Pubblica amministrazione e soggetti coinvolti (organizzazioni professionali, gestori, ecc.), vengano stabilite le modalità di bonifica e controllo dei contenitori vuoti degli agrofarmaci.

MATERIALI IN PLASTICA

I materiali utilizzati nelle pratiche di pacciamatura o copertura in coltura forzata sono costituiti di solito da materiale plastico: teli, teloni di pacciamature e per serre, reti da rotoballe, tubi di irrigazione (manichette), ecc.

Le manichette e le coperture che si trovano in commercio hanno un «tempo di vita» breve legato al tipo di coltura stessa, mediamente annuale. Detti materiali dopo l'uso sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, classificati con il codice CER 02.01.04.

Dopo l'utilizzo i materiali non dovranno essere dispersi nell'ambiente, ma avviati a corretto smaltimento o recupero.

OLI ESAUSTI E FILTRI DELL'OLIO

Gli **oli minerali esausti** (rifiuti speciali pericolosi - l'attribuzione del CER, diverso a seconda della loro composizione) devono essere raggruppati per tipologie omogenee e con moda-



L'utilizzo di pneumatici fuori uso come zavorra non è vietato ma potrebbe essere oggetto di contenzioso con gli organi di controllo

lità tali da evitare sversamenti incontrollati. La raccolta degli oli usati deve avvenire in contenitori idonei, caratterizzati da:

- coperchio ermetico;
- boccaporto ermetico carico-scarico olio;
- indicatore di livello;
- scolafiltri asportabile;
- contenitore in polietilene.

I contenitori dovranno essere, inoltre, collocati in una vasca di contenimento per evitare gli sversamenti.

L'agricoltore dovrà evitare di miscelare l'olio con acqua o altri liquidi esterni (ad esempio con olio per trasformatori elettrici o con olio esausto vegetale).

L'**olio vegetale** (rifiuto speciale non pericoloso classificato con codice CER 20.01.25) deve essere gestito separatamente.

I **filtri dell'olio** (rifiuto pericoloso 16.01.07*) devono essere gestiti in contenitori che non permettono la dispersione dell'olio.

BATTERIE ESAUSTE

Il deposito delle batterie (rifiuti speciali pericolosi) (CER 16.06.01*) deve essere effettuato in luogo coperto munito di superficie impermeabile.

Il luogo del deposito deve essere accessibile al solo personale autorizzato e deve essere chia-

ramente identificato mediante segnaletica indicante i pericoli.

Le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto: per la sicurezza si raccomanda di collocarle, in attesa di smaltimento, all'interno di contenitori in plastica a tenuta o in imballaggi non attaccabili dall'acido.

PNEUMATICI FUORI USO

Gli pneumatici sono, di norma, rifiuti speciali non pericolosi, classificati con il codice CER 16.01.03 «Pneumatici fuori uso» che andranno consegnati direttamente o indirettamente al sistema consortile, ad esempio Ecopnueus.

Gli pneumatici fuori uso derivanti dalla manutenzione delle macchine agricole vengono di solito utilizzati come zavorra per la tenuta di teli di copertura degli insilati.

Questa pratica non è, in generale, vietata, ma ai fini igienico-sanitari i Comuni possono intervenire per ridurre i pericoli legati allo sviluppo di microorganismi nocivi per la salute animale, dovuto all'aumento di umidità nel caso di eventi meteorici.

L'uso degli pneumatici fuori uso come zavorra potrebbe essere oggetto di contenzioso con gli organi di controllo.

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui i tubi fluorescenti, sono di norma rifiuti speciali pericolosi, classificati con il codice CER 16.02.13*.

I tubi fluorescenti derivanti dalla manutenzione degli edifici agricoli (stalle, magazzini, ecc.) devono essere gestiti nei relativi contenitori integri o in contenitori in plastica o metallo, raggruppati per tipologie omogenee.

MEDICINALI VETERINARI E RELATIVI CONTENITORI

I medicinali scaduti o i relativi contenitori utilizzati devono essere considerati rifiuti speciali pericolosi (CER 18.02.05*) ovvero rifiuti speciali non pericolosi (CER 18.02.06), come da classificazione riportate nella confezione (etichettature). Devono essere gestiti preferibilmente nei relativi contenitori integri o in contenitori in plastica o metallo, raggruppati per tipologie omogenee.

I **rifiuti pericolosi a rischio infettivo** provenienti da attività di trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (CER 18.02.02*) sono costituiti da:

- sostanze o materiali contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali (anche i contenitori vuoti di vaccini con antigene vivo);

CONSIGLI UTILI

I medicinali scaduti o i relativi contenitori utilizzati devono essere raggruppati per tipologie omogenee (i pericolosi separati dai non pericolosi) per agevolare lo smaltimento e abbattere i costi di gestione.

Nel caso in cui l'impresa agricola si rivolga a un veterinario per la visita a domicilio degli animali, il libero professionista può assolvere agli obblighi di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante la stipula di un contratto con una ditta autorizzata a tale tipo di raccolta.



Deposito temporaneo di contenitori di agrofarmaci esausti in modo non proprio corretto

- sostanze o materiali venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto per il quale sia ravvisato dal medico veterinario competente un rischio di patologia trasmissibile da tali liquidi;

- rifiuti taglienti contaminati (aghi, siringhe, rasoi, lama, bisturi).

I rifiuti (sanitari) a rischio infettivo devono essere raccolti e smaltiti applicando particolari precauzioni per evitare infezioni.

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare rischi per la salute e può avere una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni per i quantitativi inferiori a 200 litri.

I rifiuti sanitari a rischio infettivo dovranno essere conservati in apposito imballaggio a perdere, recante la scritta «rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico, mentre se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, in apposito imballaggio

rigido a perdere resistente, recante la scritta «rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti» da inserire comunque nell'imballaggio a perdere (cartone).

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Gli scarti derivanti dalle attività «fai da te» relative alla manutenzione degli edifici sono rifiuti non pericolosi, classificati con i CER 17.01.07 (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) o 17.09.04 (rifiuti misti). I rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dall'attività «fai da te», dovranno essere inviati a impianti di recupero autorizzati o ai centri di raccolta comunale.

I rifiuti derivanti dalla rimozione dei tetti in eternit sono rifiuti pericolosi, classificati con il CER 17.06.05*. Per la rimozione o bonifica dei tetti in eternit l'impresa agricola si dovrà invece rivolgere a ditta specializzata, iscritta all'Albo gestori ambientali in una categoria specifica.

LA GESTIONE AZIENDALE

L'impresa agricola può raggruppare presso la sede operativa i propri rifiuti agricoli in deposito temporaneo. In alternativa, la cooperativa agricola o il consorzio agrario di cui è socio l'agricoltore può mettere a disposizione un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dai soci. **Il deposito temporaneo non può essere superiore a 1 anno. L'operazione di deposito temporaneo non necessita di un'autorizzazione.**

I rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati a impianti di smaltimento o recupero autorizzati con cadenza trimestrale, indipendentemente dai quantitativi stoccati o, in alternativa, appena raggiunto un quantitativo massimo di 30 m³, di cui 10 m³ di rifiuti pericolosi in deposito.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto di rifiuti,

qualora risulti comprovato da elementi oggettivi e univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km.

CRITERI PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI IN AZIENDA

Per una corretta e sicura gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, l'agricoltore dovrà organizzare nella propria azienda uno specifico spazio al fine di garantire la propria e altrui sicurezza, ma anche quella dell'ambiente.

L'allestimento del luogo destinato al deposito temporaneo deve possedere i seguenti requisiti:

- le aree dedicate alle gestione dei rifiuti devono evitare dispersioni/sversamenti (dotati di pavimentazione impermeabilizzata, accorgimenti necessari alla protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento) nelle zone di carico e scarico e deposito dei rifiuti;
 - le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
- In **presenza di rifiuti pericolosi** si dovranno mettere in atto differenti misure.



Il deposito delle batterie esauste deve essere accessibile solo da personale autorizzato

GESTIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi antitra-boccamento e contenimento, al coperto. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Per facilitare lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti è consigliabile differenziarli e identificarli con semplice, chiara e idonea segnaletica (indicazione CER, tipologia del rifiuto, classe di pericolosità, ecc.). **L'identificazione è comunque obbligatoria per i rifiuti pericolosi (etichettatura).**

I contenitori-serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o «bacini di contenimento»: il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio in caso in cui il deposito avviene in un unico serbatoio. Se sono presenti più contenitori-serbatoi, il bacino di contenimento deve avere capacità almeno uguale a 1/3 della capacità complessiva effetti-

va dei serbatoi-contenitori e, comunque, non inferiore a quella del serbatoio più grande.

Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui, e impedire così la contaminazione del suolo.

I rifiuti incompatibili (tabella 2) devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

Nel caso di raggruppamento di rifiuti pericolosi all'esterno, il deposito deve essere dotato di idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento. Se il deposito avviene in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata.


ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGRICOLA

Gli imprenditori agricoli in materia di gestione dei rifiuti assolvono agli obblighi di legge (responsabilità) mediante le seguenti opzioni alternative:

- conferimento dei propri rifiuti alla cooperativa agricola o consorzio agrario di cui sono soci;
- servizio a domicilio da parte di un soggetto autorizzato;
- conferimento con mezzo proprio a piattaforma-impianto autorizzato;
- conferimento a un mezzo mobile (servizio per appuntamento).

TABELLA 2 - Esempi di sostanze chimiche incompatibili

Sostanza	Sostanza	Reazione
Comburenti	Infiammabili e combustibili	Incendio o esplosione
Metalli alcalini	Acqua, aria	Incendio, sviluppo di idrogeno
Ossigeno	Oli e grassi, idrogeno, infiammabili	Incendio o esplosione
Ipocloriti	Acidi	Sviluppo di gas tossici (Cl ₂)
Acidi	Alcalini e alcuni metalli	Elevato sviluppo di calore e sviluppo di idrogeno
Perossidi	Alcuni metalli (Cu, Fe, Cr, ...)	Incendio o esplosione
Solfuri	Acidi	Sviluppo di gas tossici (H ₂ S)
Cianuri	Acidi	Sviluppo di acido cianidrico



La bonifica dei tetti in eternit deve essere affidata a ditte specializzate

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

L'impresa agricola è tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico esclusivamente per i rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla propria attività.

I registri devono essere tenuti presso la sede operativa allestita per il deposito temporaneo dei rifiuti e conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Le annotazioni devono essere effettuate entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione.

I soggetti, la cui produzione annua non ecceda 10 t di rifiuti non pericolosi e 2 t di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono alle annotazioni con cadenza mensile. I registri devono essere numerati e vidimati dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

COMUNICAZIONE ANNUALE

Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo su-

periore a 8.000 euro hanno l'obbligo di presentare la comunicazione entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, secondo il modello unico di dichiarazione (MUD) e le istruzioni riportate nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014», pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013.

Entro il 30 aprile 2014 l'impresa agricola dovrà presentare il MUD con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi prodotti nell'anno 2013, in via telematica, a esclusione del caso in cui l'impresa produca, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzi non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, in cui è prevista una comunicazione semplificata.

Le comunicazioni semplificate possono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dall'impresa agricola fossero conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Per la compilazione e trasmissione del MUD è consigliabile rivolgersi alle proprie associazioni di categoria. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ecocerved.it

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR)

A esclusione del caso di conferimento dei rifiuti agricoli al deposito temporaneo messo a disposizione dalla cooperativa agricola o dal consorzio agrario di cui l'impresa è socia, il trasporto dei rifiuti agricoli deve essere accompagnato da un documento (FIR) contenente le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;

SISTEMI DI GESTIONE

Movimentazione interaziendale: conferimento a Cooperativa agricola o Consorzio agrario di cui l'impresa è socia

Le imprese socie potranno conferire direttamente i propri rifiuti nel sito allestito per il deposito temporaneo dalla Cooperativa agricola o Consorzio agrario senza documento di accompagnamento dei rifiuti (Formulario di identificazione dei rifiuti-Fir). Non è, altresì, considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o consorzio agrario di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Il mezzo dell'imprenditore agricolo non deve essere autorizzato e possono essere trasportati i rifiuti indipendentemente dalla classificazione e quantità, nei limiti stabiliti dal servizio organizzato dalla Cooperativa o Consorzio.

Servizio su chiamata: porta a porta

La consegna dei rifiuti da parte dell'impresa agricola a ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti comporta esclusivamente la corretta compilazione del

Formulario di trasporto dei rifiuti (Fir) e la verifica dell'avvenuta ricezione della quarta copia controfirmata dal destinatario.

Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del formulario i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o litri e i trasporti di rifiuti pericolosi, per i medesimi quantitativi, finalizzati al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

In caso di mancato ricevimento della quarta copia, entro tre mesi dall'avvenuto trasporto, l'impresa dovrà dare comunicazione alla Provincia territorialmente competente.

L'agricoltore fino al ricevimento della quarta copia rimane responsabile della gestione dei propri rifiuti salvo il caso in cui abbia provveduto a comunicare alla Provincia la mancata ricezione del documento. Dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico presso la sede legale dell'impresa ai fini della comunicazione annuale esclusivamente per i rifiuti speciali pericolosi prodotti.

Conferimento con proprio mezzo a terzi autorizzati per lo smaltimento-recupero rifiuti.



Deposito di legnami non differenziato

- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere numerato e vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dalla camera di commercio e deve essere annotato sul registro Iva acquisti. La vidimazione è gratuita.

Il formulario deve essere di norma compilato, datato e firmato dall'impresa agricola, redatto in 4 copie e controfirmato dal trasportatore.

Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del formulario i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 L e i trasporti di rifiuti pericolosi, per i medesimi quantitativi, finalizzati al conferimento al gestore

Il trasporto dei rifiuti effettuato nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione albo gestori ambientali. Negli altri casi, deve essere effettuato con mezzo abilitato (iscrizione all'albo gestori ambientali), fatto salvo l'adesione a un circuito organizzato di raccolta.

Il trasporto dovrà essere accompagnato dal Formulario (Fir). Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del formulario i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o litri e i trasporti di rifiuti pericolosi, per i medesimi quantitativi, finalizzati al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico presso la sede legale dell'impresa ai fini della comunicazione annuale esclusivamente per i rifiuti pericolosi.

Conferimento con proprio mezzo a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti competente per territorio, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Le imprese agricole sono esonerate dal Formulario

(Fir) purché i propri rifiuti vengano conferiti al servizio pubblico, con la quale viene stipulata opportuna convenzione, nei limiti quantitativi dei 30 chilogrammi o litri giornalieri. In caso di conferimento al gestore del servizio pubblico, sono esonerati dalla comunicazione annuale (Mud), che viene effettuata dal gestore del servizio.

Servizio con mezzo mobile (Centro ambientale mobile o ecomozzo): conferimento con proprio mezzo a un centro per appuntamento.

Il trasporto dei rifiuti effettuato nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione Albo gestori ambientali. Negli altri casi, deve essere effettuato con mezzo abilitato (iscrizione all'Albo gestori ambientali). Il trasporto dei rifiuti agricoli deve essere pertanto accompagnato dal documento di trasporto (Fir). Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del formulario i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri e i trasporti di rifiuti pericolosi, per i medesimi quantitativi, finalizzati al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Si consiglia per la compilazione di rivolgersi agli operatori del settore che effettuano il servizio di raccolta (servizio a domicilio, piattaforma di conferimento, centro ambientale mobile, ecc.). Attualmente, sono in corso di definizione le disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità informatica dei rifiuti (Sistri) e le relative procedure.

Nelle more, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, fino al 31 dicembre 2014 le sanzioni relative al Sistri non si applicano.

Fino alla sua completa entrata in operatività, restano obbligatori gli adempimenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico, compilazione del formulario di trasporto e invio della comunicazione annuale

al Catasto dei rifiuti, così come applicate fino a oggi (nel testo normativo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205/2010).

Per ulteriori aggiornamenti sugli obblighi di adesione al Sistri e relative procedure è necessario consultare il sito ufficiale www.sistri.it

ALBO GESTORI AMBIENTALI

L'Albo nazionale gestori ambientali, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, abilita, mediante apposita iscrizione, le imprese che hanno i requisiti a svolgere le attività di raccolta, trasporto rifiuti, bonifica dei siti e di beni contenuti amianto, di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.

TABELLA 3 - Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti

Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi < 30 kg o L	Rifiuti pericolosi > 30 kg o L	Sanzioni
Movimentazione dei rifiuti: mancata compilazione o informazioni incomplete del Fir			
Fir, a eccezione del caso di conferimento nei limiti di 30 kg o L	Fir, a eccezione di conferimento al servizio pubblico, nei limiti dei 30 kg o L, previa convenzione	Fir	1.600-9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi
			Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di certificato di analisi falsificato
			260-1.550 euro, nel caso in cui sia possibile, comunque, la ricostruzione delle informazioni
Attività di trasporto senza autorizzazione (iscrizione albo gestori ambientali)			
Il trasporto dei propri rifiuti effettuato dalle imprese agricole nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione Albo gestori ambientali. Negli altri casi, iscrizione del mezzo in regime semplificato (art. 212, c.8)	Il trasporto dei propri rifiuti effettuato dalle imprese agricole nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione Albo gestori ambientali. Negli altri casi, Iscrizione del mezzo in regime ordinario (art. 212, c.5)	Rifiuti non pericolosi: arresto 3 mesi - 1 anno o ammenda 2.600-26.000 euro	
		Rifiuti pericolosi: arresto 6 mesi - 2 anni, ammenda 2.600- 26.000 euro e confisca del mezzo	
Mancata tenuta o informazioni incomplete del registro di carico e scarico			
Non è obbligatorio il registro di carico e scarico	Obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per le imprese	15.500-93.000 euro (con riduzione da 2.070 a 12.400 euro per imprese che occupano meno di 15 dipendenti)	
		260-1.550 euro, nel caso in cui sia possibile, comunque, la ricostruzione delle informazioni	
Mancata trasmissione della Comunicazione annuale-Mud			
Non è obbligatorio il Mud	È obbligatorio il Mud da trasmettere entro il 30 aprile 2014, a esclusione delle imprese agricole con un volume di affari < 8.000 euro	2.600-15.500 euro	
		26-160 euro, in caso in cui la comunicazione venga effettuata in ritardo al massimo di 60 giorni	
		260-1.550 euro nel caso in cui sia possibile, comunque, la ricostruzione delle informazioni	

Il trasporto dei propri rifiuti effettuato dalle imprese agricole nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione all'Albo gestori ambientali. Negli altri casi, il trasporto dei rifiuti è ammesso previa iscrizione del mezzo/i all'Albo gestori ambientali, con le procedure ordinarie o semplificate previste per il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non pericolosi e nei limiti dei 30 kg o 30 L per quelli pericolosi.

In base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni, l'impresa viene iscritta in un'apposita sezione dell'Albo per il trasporto in conto proprio e al pagamento di un diritto di iscrizione annuale. In tal caso le imprese non sono tenute al pagamento delle garanzie finanziarie, così come previsto per le procedure ordinarie di iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.albogestoririfiuti.it

CIRCUITI ORGANIZZATI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

I circuiti di raccolta dei rifiuti possono essere organizzati sulla base di accordi di programma stipulati tra la Pubblica amministrazione e associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni e i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore e il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

I circuiti organizzati di raccolta sono anche i sistemi organizzati da consorzi istituiti per legge, per garantire la raccolta di particolari tipologie di rifiuti che devono essere gestiti secondo disposizioni di legge specifiche per il loro corretto smaltimento o recupero.

In caso di stipula di accordi di programma tra Pubblica amministrazione (Regione, Provincia o Comune) e le parti interessate al circuito organizzato di raccolta dei rifiuti (associazioni di categoria, cooperative agricole, consorzi agrari, gestori pubblici o privati delle piattaforme di conferimento o impianti di recupero dei rifiuti), è possibile usufruire dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale per il trasporto dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo (di cui all'articolo 2135 del Codice civile) a una piattaforma di conferimento facente parte del circuito stesso, indipendentemente dal quantitativo trasportato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L'accordo-contratto di programma per la



Deposito di teli da serra

gestione dei rifiuti agricoli deve contenere i requisiti minimi previsti dalla legge relativamente a circuiti organizzati di raccolta, finalizzati a garantire la tracciabilità della filiera e la destinazione finale dei rifiuti.

REGIME SANZIONATORIO

La legge di settore stabilisce un'organica disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti che punisce comportamenti che configurano sia ipotesi di reato sia comportamenti che costituiscono semplici infrazioni amministrative (tabella 3).

Rosalba Martino

Settore ambiente e agricoltura, Provincia di Ferrara
rosalba.martino@provincia.fe.it

Anselmo Montermini

Consorzi fitosanitari di Reggio Emilia e di Modena
amontermini@regione.emilia-romagna.it

Per consultare il glossario :
www.informatoreagrario.it/rdLia/14ia13_4705_web



Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:

redazione@informatoreagrario.it



EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO s.r.l.



L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.